



CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 8 DEL 19-04-2021

OGGETTO: Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche anno di imposta 2021 conferma aliquota ed esenzioni.

ASSESSORE PROPONENTE :

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 16:00 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Favorevoli **9**

Contrari **2**

Astenuti **2**

Verri Viviana	Presente	SINDACO	D'Amico Ciro	Assente	CONSIGLIERE
Andrulli Gianpiero	Presente	CONSIGLIERE	GATTO Antonio Vito	Presente	CONSIGLIERE
Lauria Antonietta Giuseppina	Presente	CONSIGLIERE	DI TRANI Vito Anio	Assente	CONSIGLIERE
MIOLLA Alessandro	Presente	CONSIGLIERE	Albano Domenico Alessandro	Assente	CONSIGLIERE
QUINTO Francesco Pio	Presente	CONSIGLIERE	LEONE Michele Vimiano	Assente	CONSIGLIERE
Baratella Maurizio	Presente	CONSIGLIERE	Plati Francesco Silvano Renato	Presente	CONSIGLIERE
CAIVANO Lucia Elisabetta	Presente	CONSIGLIERE	BADURSI Andrea	Presente	CONSIGLIERE
Storino Antonia Concetta	Presente	CONSIGLIERE	GIOIA Tommaso	Presente	CONSIGLIERE
Camardo Vincenzina	Presente	CONSIGLIERE			

Accertata la presenza di n. 13 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il SEGRETARIO COMUNALE Acquaviva Giovanna Antonia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, li 14-04-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dott. Bianco Michele Salvatore**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, li 14-04-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Dott. Bianco Michele Salvatore**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 in data 29 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ed è stata prevista:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione stabiliti con atto deliberativo del Consiglio n. 10/2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese mediante affermazione vocale - audio:

PRESENTI	13
ASTENUTI (QUINTO, PLATI)	2
CONTRARI (BADURSI, GIOIA)	2
FAVOREVOLI	9

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione dal pagamento della stessa stabiliti con D.C.C. n. 10/2019;
2. di dare atto che la conferma dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese mediante affermazione vocale - audio:

PRESENTI	13
ASTENUTI (QUINTO, PLATI)	2
CONTRARI (BADURSI, GIOIA)	2
FAVOREVOLI	9

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Andrulli Gianpiero

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 733 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 23-04-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Pisticci, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **03-05-21**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Pisticci, li 23-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia